

lettera f della L.R. 41/2018, la cui verifica è di competenza del Comune di Bientina;

nel rispetto delle previsioni del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) del distretto dell'Appennino settentrionale, l'esercizio dell'impianto nel suo complesso deve avvenire in condizioni di gestione del rischio idraulico. A tal proposito, tenuto conto della Disciplina del PGRA e delle Norme in materia idraulica contenute negli strumenti urbanistici comunali, si ricorda la necessità che:

a) siano adottate specifiche misure di precauzione e protezione nei confronti degli addetti e degli utenti, in relazione al rischio idraulico e che dette misure siano incluse nella documentazione di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 e che siano portate a conoscenza degli addetti e degli utenti nonché della azienda sanitaria, soggetto competente ai controlli di cui al medesimo decreto;

b) siano adottate misure per evitare che, in caso di alluvione, sostanze inquinanti presenti nell'impianto possano riversarsi nelle acque, nonché per prevenire danni alle cose presenti all'interno dell'impianto.

Le misure di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere portate a conoscenza del Comune di Bientina, ai fini del loro inserimento e coordinamento all'interno del Piano di protezione civile;

Dato infine atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione delle opere previste e la gestione dell'impianto in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto adeguamento dell'impianto di depurazione di Bientina, sito in via Pacini, nel Comune di Bientina (PI), proposto dalla Società Acque S.p.a. (sede legale: loc. Garigliano n.1, Empoli - FI; partita IVA: 05175700482), per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con la indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali

Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le nuove opere previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro cinque anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Acque S.p.a.;

6) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Istruzione e Formazione Settore Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema

DECRETO 3 giugno 2020, n. 8073
certificato il 04-06-2020

Decreto dirigenziale n. 5189 del 08.04.2020 avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica covid 19: misure straordinarie per la formazione riconosciuta": ulteriore modifica.

LA DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e in particolare l'articolo 17, comma 2 relativo all'offerta di formazione professionale riconosciuta che è realizzata senza alcun finanziamento

pubblico a seguito di un atto unilaterale con il quale l'organismo formativo accreditato si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione dell'attività formativa;

Visto il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L.R. 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 29 luglio 2019 che approva il "Disciplinare per l'attuazione del Sistema Regionale delle Competenze" previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 731/19 avente ad oggetto "Indirizzi regionali per il riconoscimento delle attività formative nell'ambito del sistema regionale delle competenze. L.R. 32/2002 art. 17 comma 2" come modificata dalla DGR n. 1580/19;

Vista la dgr n. 356 del 16 marzo 2020 con la quale la Giunta regionale, considerato che, in questa fase di emergenza, possono rendersi necessarie altre disposizioni derogatorie a quanto previsto negli atti regionali in materia di formazione professionale, ha dato mandato, per l'intera durata di vigenza delle misure di emergenza, alla competente Direzione regionale ad adottare disposizioni derogatorie a quanto previsto negli atti regionali in materia di formazione professionale, anche relativamente alle eventuali scadenze in essi stabiliti;

Viste le comunicazioni del Direttore della Direzione Istruzione e Formazione della Regione Toscana del 5 marzo 2020 e del 10 marzo 2020 aventi ad oggetto "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-2019, in materia di formazione professionale" che hanno fornito agli organismi formativi accreditati le prime disposizioni di dettaglio conseguenti alla sospensione dei corsi di formazione professionale disposta dai decreti del Presidente del Consiglio del 4 e 9 marzo 2020, facendo comunque salva la modalità di formazione a distanza;

Viste le ulteriori comunicazioni del Direttore della Direzione Istruzione e Formazione della Regione Toscana del 13.03.20 con oggetto "Formazione a Distanza nella situazione di emergenza epidemiologica covid 19" e del Dirigente responsabile del Settore "Sistema regionale della formazione : Infrastrutture digitali e azioni di sistema" del 26 marzo 2020 con oggetto "Percorsi formativi riconosciuti in corso di svolgimento. Linee guida per la formazione a distanza (FAD) in sostituzione della formazione d'aula nel periodo di emergenza COVID 19" aventi l'obiettivo di fornire le prime indicazioni operative per consentire il ricorso alla formazione a distanza/e-learning, in modo da consentire - ove possibile - la continuità

della formazione e la fruizione della stessa da parte dei destinatari, per i corsi formativi già in svolgimento;

Visto l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome, nell'ambito della formazione regolamentata - approvato nella seduta del 31 marzo 2020 della Conferenza delle Regioni Province Autonome di Trento e Bolzano - recante deroga temporanea alle Linee guida approvate dalla Conferenza stessa il 25 luglio 2019 in materia di fad/e-learning, applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica Covid 19;

Visto il decreto dirigenziale n. 5189 del 08.04.2020 avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica covid 19: misure straordinarie per la formazione riconosciuta", come modificato dal decreto dirigenziale n. 5828 del 23.04.2020, che approva le modalità per lo svolgimento in FAD della formazione teorica per i percorsi inseriti nel Repertorio delle Figure Professionali (RRFP) e nel Repertorio della Formazione Regolamentata (RRFR);

Visto l'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome recante "Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria" del 21.05.2020 rep.20/90/CR5/C9 ed in particolare gli allegati 1, 2 e 3 che individuano, nell'ambito dei profili e percorsi formativi regolamentati da norme nazionali e/o da Accordi Stato Regioni o da Accordi interregionali, tre diverse tipologie di profili e percorsi formativi, in considerazione del monte ore erogabile a distanza e dell'obbligatorietà di periodi di stage, laboratori ed esercitazioni pratiche, ovvero:

Allegato 1 - "Tipologie di corsi con esame facoltativamente in presenza o a distanza",

Allegato 2 - "Tipologie di corsi con esami in presenza o a distanza, a determinate condizioni",

Allegato 3 - "Tipologie di corsi con esame obbligatoriamente in presenza";

Considerato che, per i percorsi indicati negli allegati 1 e 2 del citato Accordo, è prevista la possibilità dell'esame a distanza, in deroga agli Accordi della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 25 luglio 2019 e del 31 marzo 2020, che stabilivano come l'unica modalità di svolgimento dell'esame conclusivo dei percorsi di formazione obbligatoria fosse quella in presenza;

Considerato che le deroghe stabilite dai citati Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020 restano applicabili fino all'approvazione di disposizioni nazionali e/o regionali e/o provinciali che determinano la fine dello stato di emergenza e/o la possibilità di utilizzare le sedi formative per lo svolgimento degli esami in condizioni di sicurezza;

Vista l'ordinanza n. 60 del Presidente della Giunta

Regionale della Regione Toscana del 27.05.2020 che consente:

punto 10, “ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione, indicati nell’allegato 5 alla presente ordinanza, di realizzare in presenza la parte pratica prevista dai percorsi stessi a condizione che tali attività non siano realizzabili a distanza. Rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo, le attività da svolgere in laboratorio o altro ambiente, anche all’aperto, con l’utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, e gli stage che riguardano attività economiche e produttive non sospese;

punto 14 “ai soggetti di cui al punto 10 che erogano i percorsi di formazione, indicati nell’allegato 5, di svolgere in presenza gli esami finali dei percorsi formativi stessi, ivi compresi quelli di cui all’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21 maggio 2020 recante “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria”, nel rispetto delle misure indicate nell’allegato sopra citato”;

Visto l’allegato A del decreto dirigenziale n. 5189/2020, modificato dal decreto dirigenziale n. 5828/20 ;

Ritenuto necessario procedere alla modifica dell’allegato A sopra indicato adeguandolo alle disposizioni nazionali e regionali sopravvenute, in particolare per dare indicazioni sulla facoltà di svolgere gli esami in modalità a distanza a conclusione dei percorsi formativi inseriti nell’allegato 1 e 2 del citato Accordo del 21 maggio e per determinate tipologie di percorsi individuati negli allegati 1 e 2 al presente atto;

Preso atto che della presente modifica è stata data informativa alla Commissione permanente tripartita nella seduta del 25.05.20;

DECRETA

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, la modifiche all’allegato A del decreto dirigenziale n. 5189/2020, modificato dal decreto dirigenziale n. 5828/20, allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il testo coordinato con la modifica di cui al punto 1, allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente decreto, che sostituisce l’allegato A precedentemente approvato con decreto dirigenziale n. 5189/2020, modificato dal decreto dirigenziale n. 5828/20.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

La Dirigente
Cecilia Chiarugi

SEGUONO ALLEGATI

Testo: cancellato

Testo: inserito

Allegato 1

ALLEGATO A

Emergenza epidemiologica covid 19: misure straordinarie per la formazione professionale riconosciuta

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

L'ambito di applicazione delle seguenti modalità operative comprende i percorsi **di formazione professionale riconosciuta (all'art.17 comma 2 della l.r n.32/2002)** inseriti nel Repertorio delle Figure Professionali (RRFP) e nel Repertorio della Formazione Regolamentata (RRFR).

Il presente provvedimento non si applica, **per la formazione d'aula teorica:**

- a tutti i casi di formazione regolamentata oggetto di Accordi in Conferenza Stato Regioni, nei quali sia già prevista una specifica disciplina relativa alla formazione a distanza/e-learning. Ad oggi rientrano in questa casistica i corsi relativi alla somministrazione di alimenti e bevande e quelli per gli ispettori incaricati della revisione dei veicoli a motore.

L'ambito di applicazione comprende, rispetto alla data di adozione del presente atto :

1. edizioni già in svolgimento, ovvero per cui si è già verificato l'avvio in aula;
2. richieste di edizioni per le quali si sono concluse le attività di pubblicizzazione;
3. richieste di edizioni in pubblicizzazione;
4. richieste di nuove edizioni.

Le misure di seguito descritte hanno validità fino **all'adozione di disposizioni che prevedano il graduale ripristino della formazione in presenza** ~~al termine del periodo di sospensione della formazione in presenza legato alla situazione di emergenza.~~ Al termine dell'emergenza, la formazione d'aula teorica, di cui al successivo paragrafo 2 lettera B), non ancora svolta, verrà erogata in presenza presso la sede individuata per lo svolgimento del corso.

2. PERCENTUALE DI UTILIZZO DELLA FAD/E-LEARNING

A) FAD/e-learning con le caratteristiche indicate nella DGR n. 988/2019

Come già indicato nella circolare regionale del 13/3/2020, è data la possibilità di rimodulare il percorso riconosciuto con una diversa percentuale di formazione in modalità FAD/e-learning secondo le caratteristiche di cui al paragrafo "B.1.4.1 Formazione a Distanza" della DGR 988/2019. Per il RRFP i limiti percentuali sono quelli indicati nelle tabelle di cui ai par. B.2.1 e B.2.2 della DGR 988/2019 e nella DGR 356/2020 per i percorsi IeFP. Per il RRFR si rimanda a quanto indicato nel paragrafo sopra citato.

B) FAD sincrona

La restante percentuale di ore di formazione teorica, c.d. “formazione d’aula teorica”, può essere sostituita con Formazione a Distanza (FAD) avente caratteristiche specifiche e garantendo quanto di seguito riportato.

1. La FAD deve essere *sincrona*, ossia realizzarsi come attività formativa in cui i momenti di insegnamento e di apprendimento tra allievi e docenti avvengono attraverso il trasferimento simultaneo e diretto (ad esempio, la lezione videotrasmessa, il seminario in audio conferenza ecc.) e, in generale, attraverso l’utilizzo di specifiche piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze e il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza degli allievi e dei docenti/tutor.

2. La FAD di cui al punto 1 è l’unica ammessa a “sostituire” quella d’aula “in presenza”.

3. La piattaforma scelta dall’organismo formativo dovrà garantire i seguenti requisiti minimi:

- l’autenticazione e il tracciamento della presenza (dati di log-in di docenti e discenti, dati che consentono di rilevare i tempi della connessione e informazioni sulla tipologia di attività, prove intermedie) attraverso la produzione di report automatici;
- lezioni interattive, che consentano al docente e agli allievi di condividere in diretta lo svolgimento della formazione teorica simulando un’aula fisica.

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE PER L’ATTIVAZIONE DELLA FAD

Per l’avvio dell’attività formativa in modalità a distanza, di cui al precedente paragrafo 2, si precisa quanto segue :

- per le edizioni già in svolgimento alla data delle presenti disposizioni, punto 1 del paragrafo 1, non è necessario attendere l’autorizzazione preventiva dell’UTR. Saranno attivati dagli UTR successivi controlli;
- per tutte le altre casistiche, è necessario attendere l’autorizzazione preventiva dell’UTR.

L’organismo formativo, in entrambe le casistiche sopra indicate, prima dell’avvio dell’attività formativa in modalità a distanza, deve trasmettere all’UTR, ove possibile mediante la piattaforma informatica SIFORT, quanto segue :

- un documento illustrativo di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità FAD, specificando i moduli che realizzano gli obiettivi di apprendimento delle unità formative del progetto;
- la descrizione delle modalità di valutazione dell’apprendimento durante il percorso di formazione a distanza, che preveda almeno una valutazione finale delle competenze;
- il modello di report prodotto dalla piattaforma digitale di cui al precedente paragrafo 2;
- l’indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell’Ufficio regionale responsabile dei controlli;
- il calendario mensile delle lezioni FAD e i docenti impegnati. La distribuzione oraria della FAD deve garantire la qualità dell’apprendimento. Si precisa che la durata della FAD sostitutiva delle ore di aula dipende dalla durata dell’emergenza sanitaria;
- per le edizioni di cui ai punti 2, 3 e 4 del paragrafo 1, le modalità di selezione e verifica dei requisiti degli allievi;
- dichiarazione di aver proceduto alla verifica della disponibilità da parte dell’utenza della tecnologia necessaria per partecipare alla FAD.

4. MODALITA' PER L'UTILIZZO DELLA FAD

4.1 Requisiti specifici per le richieste di edizioni non ancora avviate in aula, ovvero di cui ai punti 2, 3 e 4 del paragrafo 1 :

- **modalità di pubblicizzazione.** Per le richieste di edizione di cui ai punti 3 e 4 del paragrafo 1, l'organismo formativo deve specificare, nella pubblicizzazione rivolta ai potenziali partecipanti, le modalità di erogazione della formazione teorica mediante l'utilizzo della FAD, integrando, nel caso in cui la richiesta di edizione si trovi già in pubblicizzazione, quanto precedentemente comunicato;
- **informativa e accettazione dell'utente.** L'organismo formativo, prima dell'avvio di un'edizione territoriale, deve acquisire l'accettazione (con le modalità riportate al punto successivo) da parte dell'utente a fronte di specifica informativa resa rispetto alla rimodulazione didattica in FAD. I contenuti minimi dell'informativa sono i seguenti : a) le percentuali di FAD di cui al precedente paragrafo 2; b) che il percorso formativo sarà svolto in FAD sincrona, per le ore di formazione d'aula teorica, limitatamente alla durata della situazione di emergenza; c) le dotazioni tecnologiche minime di cui l'utente deve disporre per potersi iscrivere e poter partecipare in FAD sincrona; d) le modalità di realizzazione delle eventuali prove di selezione e/o verifica dei requisiti d'ingresso, legate allo svolgimento a distanza. L'acquisizione dell'accettazione da parte dei corsisti è estesa anche ai corsi già avviati in aula e per i quali l'organismo formativo non abbia ancora presentato alla data di adozione del presente atto la comunicazione di cui al precedente paragrafo 3.

All'utenza eventualmente già selezionata deve essere consentita la possibilità di ritirarsi.

La documentazione in esame deve restare agli atti per le eventuali verifiche dell'UTR;

- **modalità di presentazione delle domande di iscrizione.** L'organismo formativo deve garantire la possibilità d'iscrizione al corso attraverso il proprio sito internet o mediante posta elettronica. In entrambi i casi, deve essere assicurata la raccolta di tutte le informazioni previste dalla domanda di iscrizione cartacea;
- **numero massimo di partecipanti.** Il numero massimo di partecipanti ad un'edizione è pari al numero massimo di allievi già previsti per la formazione in aula, nel rispetto della vigente normativa che richiede una superficie delle aule calcolata garantendo, al minimo, 1,8 mq per ciascun allievo;
- **modalità per le prove di selezione o per la verifica dei requisiti in ingresso.** Laddove si debbano svolgere prove di selezione e/o di verifica dei requisiti in ingresso al corso (es. dgr 988/19 B.1.2.1 Verifica del livello di competenze in ingresso per cittadini stranieri) l'organismo formativo deve assicurare che il loro svolgimento avvenga attraverso modalità che non richiedano la presenza fisica delle persone garantendo pari trattamento e pari condizioni di accessibilità agli utenti. Le modalità e le risultanze del processo selettivo dovranno comunque essere riportate nel verbale di selezione. Si specifica quanto segue:

✓ i colloqui individuali devono essere svolti mediante collegamento sincrono audio e video mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente paragrafo 2 lettera B). Deve essere conservata agli atti e resa disponibile per i controlli idonea documentazione attestante lo svolgimento delle prove e l'identità delle persone che vi hanno partecipato. E' responsabilità dell'organismo formativo procedere all'identificazione del candidato/a mediante visualizzazione del volto e documento di identità in streaming;

✓ le prove scritte, ove previste, dovranno essere somministrate in modalità da remoto, ad esempio prevedendo la convocazione degli iscritti attraverso mail con verifica del ricevimento di conferma di lettura, mantenuta agli atti, con somministrazione via web in contemporanea a tutti gli iscritti di un test tramite la piattaforma di cui al precedente paragrafo 2 lettera B) con temporizzatore che preveda la chiusura in automatico del test allo scadere del tempo utile;

✓ Sono escluse dalla realizzazione in modalità a distanza tutte le prove pratiche di selezione che comportino l'esecuzione di tecniche operative e/o l'utilizzo di specifiche strumentazioni e attrezzature.

4.2 Per la FAD sostitutiva d'aula, di cui al paragrafo 2 lettera B), le presenze dei partecipanti alla classe virtuale devono essere registrate sul registro d'aula da parte del docente o del tutor, riportando in corrispondenza delle ore l'annotazione "FAD sostitutiva di aula". Il registro d'aula dovrà riportare informazioni coerenti con quanto tracciato nei report automatici della piattaforma in uso. A tale riguardo, dovrà essere allegato al registro il report delle presenze generato dalla piattaforma utilizzata.

Per la FAD di cui al paragrafo 2 lettera A) si rimanda a quanto indicato nella dgr 988/2019.

4.3 Tutti i partecipanti al percorso formativo devono essere messi in grado di disporre della strumentazione tecnologica, software, hardware e connettività, necessaria per la FAD, avendo riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. In caso di impossibilità di collegamento da parte di alcuni allievi, ad esempio per ragioni di carattere tecnico, devono essere individuate soluzioni alternative e comunque deve essere prevista una modalità di recupero a favore degli stessi, alla ripresa delle attività.

Si precisa che l'organismo formativo deve comunque assicurare, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso

Tutta la documentazione, inclusa quella riguardante le domande di iscrizione presentate dagli allievi, le eventuali prove di selezione svolte e di verifica dei requisiti in ingresso e relativi verbali, così come le eventuali prove intermedie, dovrà essere disponibile presso l'organismo formativo per i controlli da parte dei competenti settori territoriali.

In caso di mancata coerenza con le presenti disposizioni, non sarà possibile il riconoscimento delle attività realizzate.

5. PARTE PRATICA ED ESAMI

~~Le attività pratiche e laboratoriali previste dagli specifici profili e figure professionali, così come l'esame conclusivo, finalizzato al rilascio dell'attestato/qualificazione, sono effettuati sempre in presenza.~~

Per le attività pratiche, laboratoriali e stage previste dagli specifici profili e figure professionali si rimanda all'Ordinanza n. 60 del Presidente della Giunta Regionale della Regione Toscana del 27-5-2020 che consente *"ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione, indicati nell'allegato 5 alla presente ordinanza, di realizzare in presenza la parte pratica prevista dai percorsi stessi a condizione che tali attività non siano realizzabili a distanza. Rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo, le attività da svolgere in laboratorio o altro ambiente, anche all'aperto, con l'utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, e gli stage che riguardano attività economiche e produttive non sospese"*.

Lo svolgimento a distanza delle attività pratiche, laboratoriali e stage è consentito esclusivamente in modalità sincrona, utilizzando piattaforme informatiche aventi le caratteristiche di cui al precedente paragrafo 2 lettera B) "FAD sincrona", e a condizione che sia garantita, tramite gli strumenti dell'ICT, la riproducibilità dell'attività pratica

programmata in presenza. Per le modalità di utilizzo della FAD si applica quanto già previsto nel precedente paragrafo 4 per la formazione d'aula teorica.

Per quanto concerne gli esami, sempre con riferimento alla suddetta ordinanza è consentito “ ai soggetti di cui al punto 10 che erogano i percorsi di formazione, indicati nell'allegato 5, di svolgere in presenza gli esami finali dei percorsi formativi stessi, ivi compresi quelli di cui all'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21 maggio 2020 recante “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria”, nel rispetto delle misure indicate nell'allegato sopra citato ”.

A tale riguardo, per i profili e i percorsi formativi regolamentati da norme nazionali e/o da Accordi Stato Regioni o da Accordi interregionali, in base all'Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 22/5/2020 sopra citato e secondo le condizioni in esso contenute, l'organismo formativo può decidere, in alternativa allo svolgimento in presenza, di effettuare in modalità a distanza gli esami relativi alle tipologie dei corsi di cui all'allegato 1 del medesimo Accordo, sotto riportato, ad esclusione degli esami per i profili di tatuaggio e piercing i quali sono regolamentati a livello regionale e devono essere comunque svolti in presenza.

Con riferimento all'allegato 2 dello stesso Accordo, la medesima possibilità dello svolgimento dell'esame a distanza è estesa ai seguenti corsi:

- Somministrazione di alimenti e bevande (a condizione che si sia svolto/si svolga in presenza il 50% del corso non erogabile tramite FAD);
 - Imprenditore agricolo professionale;
- mentre è previsto obbligatoriamente l'esame in presenza per :
- Estetista Abilitazione (corso teorico).

Gli esami possono svolgersi a distanza esclusivamente in modalità sincrona, utilizzando piattaforme informatiche aventi le caratteristiche di cui al precedente paragrafo 2 lettera B) "FAD sincrona". Al fine di garantire la trasparenza delle prove di valutazione finale, deve essere concessa a ciascun candidato la possibilità di assistere in collegamento ai colloqui degli altri candidati. L'organismo formativo deve accertarsi che tutti i partecipanti al percorso formativo siano in grado di disporre della strumentazione tecnologica, software, hardware e connettività, necessaria per l'esame da svolgersi in modalità FAD, avendo riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

L'organismo formativo deve acquisire e conservare agli atti l'accettazione da parte di tutti gli utenti a fronte di specifica informativa resa rispetto allo svolgimento dell'esame in modalità a distanza. In caso contrario l'esame non potrà essere svolto in modalità a distanza.

Non è in ogni caso consentito lo svolgimento dell'esame in modalità "mista" ovvero parte in presenza e parte a distanza.

Tutta la documentazione relativa all'esame finale, dovrà essere disponibile presso l'organismo formativo per i controlli da parte dei competenti settori territoriali.

Resta l'obbligo di tracciare, anche in allegato all'attestazione/certificazione, l'effettivo ricorso alla FAD/e-learning, con i relativi dettagli (ore, contenuti, modalità), e l'eventuale espletamento dell'esame on line alle condizioni sopra descritte.

Preliminarmente all'avvio/ripresa delle attività di cui al presente paragrafo, parte pratica ed esami, l'organismo formativo ne darà comunicazione all'UTR esplicitando la modalità di svolgimento e le motivazioni. Non è necessario attendere l'autorizzazione preventiva dell'UTR, ad eccezione dello stage a distanza per lo svolgimento del quale l'organismo formativo dovrà presentare la riprogettazione dell'Unità Formativa (UF) di stage e attendere l'autorizzazione dell'UTR. Non è consentito lo svolgimento dello stage in modalità "mista" ovvero parte in presenza e parte a distanza.

Saranno attivati dagli UTR successivi controlli.

Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 22/5/2020 “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria

Allegato 1

Tipologie di corsi con esame facoltativamente in presenza o a distanza

Figura professionale/ corso obbligatorio	Norma di riferimento	Provvedimenti di disciplina della formazione	Ministeri interessati	Corso erogabile in FAD (SI/NO/in parte)	Esame online	Pratica/ tirocinio obbligatori (SI/NO)	Monte ore Pratica e/o Tirocinio/ Note
Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi pubblici	Legge 15/7/2009, n. 94 DM 6/10/2009	Accordo CSR del 29/04/2010	Ministero dell'Interno	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Tintolavandiere	Legge 22/2/2006, n. 84 e s.m.	Accordo CR del 28/11/2019	Ministero delle Sviluppo Economico	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Conduttore di impianti termici	D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.	Accordo CR del 25/05/2011	Ministero delle Sviluppo Economico	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Insegnanti di autoscuola	D.M. 26 gennaio 2011, n. 17	Parere in Conferenza Stato Regioni del 29/07/2010	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Agente d’Affari in mediazione	Legge 3/2/1989 n. 39		Ministero delle Sviluppo Economico	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento ¹	NO	L’esame obbligatorio presso la CCIA è in presenza
Agente Rappresentante di Commercio	Legge 3/5/1985, n. 204		Ministero delle Sviluppo Economico	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Interventi assistiti con gli animali (corso propedeutico)		Accordo CSR del 25/03/2015	Ministero della Salute	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Interventi assistiti con gli animali (corso base medici, referenti e responsabili)		Accordo CSR del 25/03/2015	Ministero della Salute	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Installatore e manutentore FER (aggiornamento)	D. Lgs 3/3/2011, n. 28 e DM 37/2008	Accordo CR del 22/12/2016	Ministero delle Sviluppo Economico	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Prodotti Fitosanitari	D.lgs. n. 150/2012		Ministero dell'Agricoltura	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto

¹ Si tratta dell’eventuale esame regionale volto a verificare gli apprendimenti a seguito della frequenza del corso.

	DM 22/1/2014						
Tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici	D. Lgs 19/8/2005, n.192 DPR 74/2013 (art.2 co5 e Allegato 1)	D.I. del 26/6/2015	Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dell'Ambient e	SI	SI	SI	16 ore esercitazioni. La tipologia di corso e di prova pratica sono compatibili con la modalità "a distanza"
Interventi assistiti con gli animali (corso base per coadiutori)		Accordo CSR del 25/03/2015	Ministero della Salute	In parte (solo teoria)	SI per i corsi conclusi	SI	Prevista pratica, non quantificata
Interventi assistiti con gli animali (corso avanzato)		Accordo CSR del 25/03/2015	Ministero della Salute	In parte (solo teoria)	SI per i corsi conclusi	SI	32 ore stage; 16 ore visite guidate
Tatuaggio e piercing	Linee Guida Ministeriali 5/2/1998		Ministero della Salute Ministero dello Sviluppo Economico	In parte (solo teoria)	Solo per i corsi relativi alle Linee Guida ministeriali	SI	Situazione differenziata tra Regioni

In Regione Toscana gli esami per per i profili di tatuaggio e piercing NON possono essere svolti in modalità a distanza.

Allegato 2

ALLEGATO A

Emergenza epidemiologica covid 19: misure straordinarie per la formazione professionale riconosciuta

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

L'ambito di applicazione delle seguenti modalità operative comprende i percorsi di formazione professionale riconosciuta (all'art.17 comma 2 della Lr n.32/2002) inseriti nel Repertorio delle Figure Professionali (RRFP) e nel Repertorio della Formazione Regolamentata (RRFR).

Il presente provvedimento non si applica, per la formazione d'aula teorica:

- a tutti i casi di formazione regolamentata oggetto di Accordi in Conferenza Stato Regioni, nei quali sia già prevista una specifica disciplina relativa alla formazione a distanza/e-learning. Ad oggi rientrano in questa casistica i corsi relativi alla somministrazione di alimenti e bevande e quelli per gli ispettori incaricati della revisione dei veicoli a motore.

L'ambito di applicazione comprende, rispetto alla data di adozione del presente atto :

1. edizioni già in svolgimento, ovvero per cui si è già verificato l'avvio in aula;
2. richieste di edizioni per le quali si sono concluse le attività di pubblicizzazione;
3. richieste di edizioni in pubblicizzazione;
4. richieste di nuove edizioni.

Le misure di seguito descritte hanno validità fino all'adozione di disposizioni che prevedano il graduale ripristino della formazione in presenza. Al termine dell'emergenza, la formazione d'aula teorica, di cui al successivo paragrafo 2 lettera B), non ancora svolta, verrà erogata in presenza presso la sede individuata per lo svolgimento del corso.

2. PERCENTUALE DI UTILIZZO DELLA FAD/E-LEARNING

A) FAD/e-learning con le caratteristiche indicate nella DGR n. 988/2019

Come già indicato nella circolare regionale del 13/3/2020, è data la possibilità di rimodulare il percorso riconosciuto con una diversa percentuale di formazione in modalità FAD/e-learning secondo le caratteristiche di cui al paragrafo "B.1.4.1 Formazione a Distanza" della DGR 988/2019. Per il RRFP i limiti percentuali sono quelli indicati nelle tabelle di cui ai par. B.2.1 e B.2.2 della DGR 988/2019 e nella DGR 356/2020 per i percorsi IeFP. Per il RRFR si rimanda a quanto indicato nel paragrafo sopra citato.

B) FAD sincrona

La restante percentuale di ore di formazione teorica, c.d. “formazione d’aula teorica”, può essere sostituita con Formazione a Distanza (FAD) avente caratteristiche specifiche e garantendo quanto di seguito riportato.

1. La FAD deve essere *sincrona*, ossia realizzarsi come attività formativa in cui i momenti di insegnamento e di apprendimento tra allievi e docenti avvengono attraverso il trasferimento simultaneo e diretto (ad esempio, la lezione videotrasmissa, il seminario in audio conferenza ecc.) e, in generale, attraverso l’utilizzo di specifiche piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze e il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza degli allievi e dei docenti/tutor.

2. La FAD di cui al punto 1 è l’unica ammessa a “sostituire” quella d’aula “in presenza”.

3. La piattaforma scelta dall’organismo formativo dovrà garantire i seguenti requisiti minimi:

- l’autenticazione e il tracciamento della presenza (dati di log-in di docenti e discenti, dati che consentono di rilevare i tempi della connessione e informazioni sulla tipologia di attività, prove intermedie) attraverso la produzione di report automatici;
- lezioni interattive, che consentano al docente e agli allievi di condividere in diretta lo svolgimento della formazione teorica simulando un’aula fisica.

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE PER L’ATTIVAZIONE DELLA FAD

Per l’avvio dell’attività formativa in modalità a distanza, di cui al precedente paragrafo 2, si precisa quanto segue :

- per le edizioni già in svolgimento alla data delle presenti disposizioni, punto 1 del paragrafo 1, non è necessario attendere l’autorizzazione preventiva dell’UTR. Saranno attivati dagli UTR successivi controlli;
- per tutte le altre casistiche, è necessario attendere l’autorizzazione preventiva dell’UTR.

L’organismo formativo, in entrambe le casistiche sopra indicate, prima dell’avvio dell’attività formativa in modalità a distanza, deve trasmettere all’UTR, ove possibile mediante la piattaforma informatica SIFORT, quanto segue :

- un documento illustrativo di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità FAD, specificando i moduli che realizzano gli obiettivi di apprendimento delle unità formative del progetto;
- la descrizione delle modalità di valutazione dell’apprendimento durante il percorso di formazione a distanza, che preveda almeno una valutazione finale delle competenze;
- il modello di report prodotto dalla piattaforma digitale di cui al precedente paragrafo 2;
- l’indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell’Ufficio regionale responsabile dei controlli;
- il calendario mensile delle lezioni FAD e i docenti impegnati. La distribuzione oraria della FAD deve garantire la qualità dell’apprendimento. Si precisa che la durata della FAD sostitutiva delle ore di aula dipende dalla durata dell’emergenza sanitaria;
- per le edizioni di cui ai punti 2, 3 e 4 del paragrafo 1, le modalità di selezione e verifica dei requisiti degli allievi;
- dichiarazione di aver proceduto alla verifica della disponibilità da parte dell’utenza della tecnologia necessaria per partecipare alla FAD.

4. MODALITA' PER L'UTILIZZO DELLA FAD

4.1 Requisiti specifici per le richieste di edizioni non ancora avviate in aula, ovvero di cui ai punti 2, 3 e 4 del paragrafo 1 :

- **modalità di pubblicizzazione.** Per le richieste di edizione di cui ai punti 3 e 4 del paragrafo 1, l'organismo formativo deve specificare, nella pubblicizzazione rivolta ai potenziali partecipanti, le modalità di erogazione della formazione teorica mediante l'utilizzo della FAD, integrando, nel caso in cui la richiesta di edizione si trovi già in pubblicizzazione, quanto precedentemente comunicato;
- **informativa e accettazione dell'utente.** L'organismo formativo, prima dell'avvio di un'edizione territoriale, deve acquisire l'accettazione (con le modalità riportate al punto successivo) da parte dell'utente a fronte di specifica informativa resa rispetto alla rimodulazione didattica in FAD. I contenuti minimi dell'informativa sono i seguenti : a) le percentuali di FAD di cui al precedente paragrafo 2; b) che il percorso formativo sarà svolto in FAD sincrona, per le ore di formazione d'aula teorica, limitatamente alla durata della situazione di emergenza; c) le dotazioni tecnologiche minime di cui l'utente deve disporre per potersi iscrivere e poter partecipare in FAD sincrona; d) le modalità di realizzazione delle eventuali prove di selezione e/o verifica dei requisiti d'ingresso, legate allo svolgimento a distanza. L'acquisizione dell'accettazione da parte dei corsisti è estesa anche ai corsi già avviati in aula e per i quali l'organismo formativo non abbia ancora presentato alla data di adozione del presente atto la comunicazione di cui al precedente paragrafo 3.

All'utenza eventualmente già selezionata deve essere consentita la possibilità di ritirarsi.

La documentazione in esame deve restare agli atti per le eventuali verifiche dell'UTR;

- **modalità di presentazione delle domande di iscrizione.** L'organismo formativo deve garantire la possibilità d'iscrizione al corso attraverso il proprio sito internet o mediante posta elettronica. In entrambi i casi, deve essere assicurata la raccolta di tutte le informazioni previste dalla domanda di iscrizione cartacea;
- **numero massimo di partecipanti.** Il numero massimo di partecipanti ad un'edizione è pari al numero massimo di allievi già previsti per la formazione in aula, nel rispetto della vigente normativa che richiede una superficie delle aule calcolata garantendo, al minimo, 1,8 mq per ciascun allievo;
- **modalità per le prove di selezione o per la verifica dei requisiti in ingresso.** Laddove si debbano svolgere prove di selezione e/o di verifica dei requisiti in ingresso al corso (es. dgr 988/19 B.1.2.1 Verifica del livello di competenze in ingresso per cittadini stranieri) l'organismo formativo deve assicurare che il loro svolgimento avvenga attraverso modalità che non richiedano la presenza fisica delle persone garantendo pari trattamento e pari condizioni di accessibilità agli utenti. Le modalità e le risultanze del processo selettivo dovranno comunque essere riportate nel verbale di selezione. Si specifica quanto segue:

✓ i colloqui individuali devono essere svolti mediante collegamento sincrono audio e video mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente paragrafo 2 lettera B). Deve essere conservata agli atti e resa disponibile per i controlli idonea documentazione attestante lo svolgimento delle prove e l'identità delle persone che vi hanno partecipato. E' responsabilità dell'organismo formativo procedere all'identificazione del candidato/a mediante visualizzazione del volto e documento di identità in streaming;

✓ le prove scritte, ove previste, dovranno essere somministrate in modalità da remoto, ad esempio prevedendo la convocazione degli iscritti attraverso mail con verifica del ricevimento di conferma di lettura, mantenuta agli atti, con somministrazione via web in contemporanea a tutti gli iscritti di un test tramite la piattaforma di cui al precedente paragrafo 2 lettera B) con temporizzatore che preveda la chiusura in automatico del test allo scadere del tempo utile;

✓ Sono escluse dalla realizzazione in modalità a distanza tutte le prove pratiche di selezione che comportino l'esecuzione di tecniche operative e/o l'utilizzo di specifiche strumentazioni e attrezzature.

4.2 Per la FAD sostitutiva d'aula, di cui al paragrafo 2 lettera B), le presenze dei partecipanti alla classe virtuale devono essere registrate sul registro d'aula da parte del docente o del tutor, riportando in corrispondenza delle ore l'annotazione "FAD sostitutiva di aula". Il registro d'aula dovrà riportare informazioni coerenti con quanto tracciato nei report automatici della piattaforma in uso. A tale riguardo, dovrà essere allegato al registro il report delle presenze generato dalla piattaforma utilizzata.

Per la FAD di cui al paragrafo 2 lettera A) si rimanda a quanto indicato nella dgr 988/2019.

4.3 Tutti i partecipanti al percorso formativo devono essere messi in grado di disporre della strumentazione tecnologica, software, hardware e connettività, necessaria per la FAD, avendo riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. In caso di impossibilità di collegamento da parte di alcuni allievi, ad esempio per ragioni di carattere tecnico, devono essere individuate soluzioni alternative e comunque deve essere prevista una modalità di recupero a favore degli stessi, alla ripresa delle attività.

Si precisa che l'organismo formativo deve comunque assicurare, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso

Tutta la documentazione, inclusa quella riguardante le domande di iscrizione presentate dagli allievi, le eventuali prove di selezione svolte e di verifica dei requisiti in ingresso e relativi verbali, così come le eventuali prove intermedie, dovrà essere disponibile presso l'organismo formativo per i controlli da parte dei competenti settori territoriali.

In caso di mancata coerenza con le presenti disposizioni, non sarà possibile il riconoscimento delle attività realizzate.

5. PARTE PRATICA ED ESAMI

Per le attività pratiche, laboratoriali e stage previste dagli specifici profili e figure professionali si rimanda all'Ordinanza n. 60 del Presidente della Giunta Regionale della Regione Toscana del 27-5-2020 che consente *"ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione, indicati nell'allegato 5 alla presente ordinanza, di realizzare in presenza la parte pratica prevista dai percorsi stessi a condizione che tali attività non siano realizzabili a distanza. Rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo, le attività da svolgere in laboratorio o altro ambiente, anche all'aperto, con l'utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, e gli stage che riguardano attività economiche e produttive non sospese"*.

Lo svolgimento a distanza delle attività pratiche, laboratoriali e stage è consentito esclusivamente in modalità sincrona, utilizzando piattaforme informatiche aventi le caratteristiche di cui al precedente paragrafo 2 lettera B) "FAD sincrona", e a condizione che sia garantita, tramite gli strumenti dell'ICT, la riproducibilità dell'attività pratica programmata in presenza. Per le modalità di utilizzo della FAD si applica quanto già previsto nel precedente paragrafo 4 per la formazione d'aula teorica.

Per quanto concerne gli esami, sempre con riferimento alla suddetta ordinanza è consentito *“ai soggetti di cui al punto 10 che erogano i percorsi di formazione, indicati nell'allegato 5, di svolgere in presenza gli esami finali dei percorsi formativi stessi, ivi compresi quelli di cui all'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21 maggio 2020 recante “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria”, nel rispetto delle misure indicate nell'allegato sopra citato”*.

A tale riguardo, per i profili e i percorsi formativi regolamentati da norme nazionali e/o da Accordi Stato Regioni o da Accordi interregionali, in base all'Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 22/5/2020 sopra citato e secondo le condizioni in esso contenute, l'organismo formativo può decidere, in alternativa allo svolgimento in presenza, di effettuare in modalità a distanza gli esami relativi alle tipologie dei corsi di cui all'allegato 1 del medesimo Accordo, sotto riportato, ad esclusione degli esami per i profili di tatuaggio e piercing i quali sono regolamentati a livello regionale e devono essere comunque svolti in presenza.

Con riferimento all'allegato 2 dello stesso Accordo, la medesima possibilità dello svolgimento dell'esame a distanza è estesa ai seguenti corsi:

- Somministrazione di alimenti e bevande (a condizione che si sia svolto/si svolga in presenza il 50% del corso non erogabile tramite FAD);

- Imprenditore agricolo professionale;

mentre è previsto obbligatoriamente l'esame in presenza per :

- Estetista Abilitazione (corso teorico).

Gli esami possono svolgersi a distanza esclusivamente in modalità sincrona, utilizzando piattaforme informatiche aventi le caratteristiche di cui al precedente paragrafo 2 lettera B) "FAD sincrona". Al fine di garantire la trasparenza delle prove di valutazione finale, deve essere concessa a ciascun candidato la possibilità di assistere in collegamento ai colloqui degli altri candidati. L'organismo formativo deve accertarsi che tutti i partecipanti al percorso formativo siano in grado di disporre della strumentazione tecnologica, software, hardware e connettività, necessaria per l'esame da svolgersi in modalità FAD, avendo riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

L'organismo formativo deve acquisire e conservare agli atti l'accettazione da parte di tutti gli utenti a fronte di specifica informativa resa rispetto allo svolgimento dell'esame in modalità a distanza. In caso contrario l'esame non potrà essere svolto in modalità a distanza.

Non è in ogni caso consentito lo svolgimento dell'esame in modalità "mista" ovvero parte in presenza e parte a distanza.

Tutta la documentazione relativa all'esame finale, dovrà essere disponibile presso l'organismo formativo per i controlli da parte dei competenti settori territoriali.

Resta l'obbligo di tracciare, anche in allegato all'attestazione/certificazione, l'effettivo ricorso alla FAD/e-learning, con i relativi dettagli (ore, contenuti, modalità), e l'eventuale espletamento dell'esame on line alle condizioni sopra descritte.

Preliminarmente all'avvio/ripresa delle attività di cui al presente paragrafo, parte pratica ed esami, l'organismo formativo ne darà comunicazione all'UTR esplicitando la modalità di svolgimento e le motivazioni. Non è necessario attendere l'autorizzazione preventiva dell'UTR, ad eccezione dello stage a distanza per lo svolgimento del quale l'organismo formativo dovrà presentare la riprogettazione dell'Unità Formativa (UF) di stage e attendere l'autorizzazione dell'UTR. Non è consentito lo svolgimento dello stage in modalità "mista" ovvero parte in presenza e parte a distanza.

Saranno attivati dagli UTR successivi controlli.

Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 22/5/2020 “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria

Allegato 1

Tipologie di corsi con esame facoltativamente in presenza o a distanza

Figura professionale/ corso obbligatorio	Norma di riferimento	Provvedimenti di disciplina della formazione	Ministeri interessati	Corso erogabile in FAD (SI/NO/in parte)	Esame online	Pratica/ tirocinio obbligatori (SI/NO)	Monte ore Pratica e/o Tirocinio/ Note
Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi pubblici	Legge 15/7/2009, n. 94 DM 6/10/2009	Accordo CSR del 29/04/2010	Ministero dell'Interno	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Tintolavandiere	Legge 22/2/2006, n. 84 e s.m.	Accordo CR del 28/11/2019	Ministero dello Sviluppo Economico	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Conduttore di impianti termici	D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.	Accordo CR del 25/05/2011	Ministero dello Sviluppo Economico	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Insegnanti di autoscuola	D.M. 26 gennaio 2011, n. 17	Parere in Conferenza Stato Regioni del 29/07/2010	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Agente d’Affari in mediazione	Legge 3/2/1989 n. 39		Ministero dello Sviluppo Economico	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento ¹	NO	L’esame obbligatorio presso la CCIA è in presenza
Agente Rappresentante di Commercio	Legge 3/5/1985, n. 204		Ministero dello Sviluppo Economico	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Interventi assistiti con gli animali (corso propedeutico)		Accordo CSR del 25/03/2015	Ministero della Salute	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Interventi assistiti con gli animali (corso base medici, referenti e responsabili)		Accordo CSR del 25/03/2015	Ministero della Salute	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Installatore e manutentore FER (aggiornamento)	D. Lgs 3/3/2011, n. 28 e DM 37/2008	Accordo CR del 22/12/2016	Ministero dello Sviluppo Economico	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Prodotti Fitosanitari	D.lgs. n. 150/2012 DM		Ministero dell'Agricoltura	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto

¹ Si tratta dell’eventuale esame regionale volto a verificare gli apprendimenti a seguito della frequenza del corso.

	22/1/2014						
Tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici	D. Lgs 19/8/2005, n.192 DPR 74/2013 (art.2 co5 e Allegato 1)	D.I. del 26/6/2015	Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dell'Ambiente	SI	SI	SI	16 ore esercitazioni. La tipologia di corso e di prova pratica sono compatibili con la modalità "a distanza"
Interventi assistiti con gli animali (corso base per coadiutori)		Accordo CSR del 25/03/2015	Ministero della Salute	In parte (solo teoria)	SI per i corsi conclusi	SI	Prevista pratica, non quantificata
Interventi assistiti con gli animali (corso avanzato)		Accordo CSR del 25/03/2015	Ministero della Salute	In parte (solo teoria)	SI per i corsi conclusi	SI	32 ore stage; 16 ore visite guidate
Tatuaggio e piercing	Linee Guida Ministeriali 5/2/1998		Ministero della Salute Ministero dello Sviluppo Economico	In parte (solo teoria)	Solo per i corsi relativi alle Linee Guida ministeriali	SI	Situazione differenziata tra Regioni

In Regione Toscana gli esami per per i profili di tatuaggio e piercing NON possono essere svolti in modalità a distanza.